

## SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell'esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio), anche quando effettuata con distributori automatici.

Per superficie aperta al pubblico si intende l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le attrezzature di somministrazione sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell'esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componendi l'azienda di pubblico esercizio.

La superficie di somministrazione è l'area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi; il concetto è quindi analogo a quello di superficie di vendita del commercio al dettaglio.

Benchè la definizione normativa non lo dica espressamente, elemento costitutivo del concetto di somministrazione è il "servizio assistito", cioè la presenza, all'interno dell'esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo. Proprio la mancanza del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande (ad esempio, l'acquisto di pane e di salumi al supermercato, ancorché il cliente chieda che gli venga preparato un panino, è attività di commercio al dettaglio, perché il cliente acquista al banco e non gli viene fornito alcun servizio al tavolo; la legge infatti consente ai titolari di esercizi di [vicinato](#) di lasciare a disposizione della propria clientela i normali arredi dell'azienda, per favorire il consumo sul posto); non rientra nella somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell'artigiano alimentare (ad esempio, la pizza al taglio, la gelateria artigianale, la kebaberia, cioè tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito).

Gli esercizi di "tipologia a)" o c.d. "tipologia unica" sono esercizi aperti al pubblico, per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolci, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, che possono assumere le denominazioni più varie quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, bar bianchi, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili, tavole calde, self service, fast food e simili.

Poiché un esercizio di tipologia "unica" può effettuare operazioni più o meno complesse di manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a seconda di come il suo titolare vuole caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei rispetto alla scelta imprenditoriale effettuata.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio, gadget, devono presentare la [SCIA di vicinato](#)).

Gli esercizi di somministrazione possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.

Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal [Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564](#) (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.

Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono (art. 1, comma 2°, DM 564/1992), permettere <<l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private>>.

La "ratio" del DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti "malavitosi" e dall'altra favorire l'accesso nei locali dell'autorità di pubblica sicurezza, preposta all'intercettazione ed alla cattura dei soggetti suindicati.

Nessuna norma di legge vieta a priori l'esercizio congiunto di diverse attività produttive nei medesimi locali, anche nel caso in cui le distinte attività siano intestate a soggetti diversi: tuttavia alcune norme di settore rendono ciò estremamente difficile o improbabile. Ad esempio, le disposizioni in tema di sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rendono estremamente improbabile la coesistenza tra un bar e un'altra attività produttiva, con distinte titolarità, anche ai fini dell'attribuzione della responsabilità di conduzione.

Quando titolare delle distinte attività è lo stesso soggetto, la somministrazione può essere esercitata congiuntamente ad altre attività (cioè in forma promiscua), sia appartenenti alla materia del commercio come, ad esempio, attività di commercio al dettaglio, sia estranee ad essa, come ad esempio, attività artigianale di panificazione.

Le unità funzionali in cui avvengono le varie attività devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).

## NORMATIVA VIGENTE

Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1, Delibera di GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2007, n. 563, L.R. N. 22/2019 T.U.

### Tipologie di SCIA

Segnalazione certificata inizio attività per apertura attività somministrazione fuori dagli ambiti di tutela o mediante installazione di distributori automatici per la somministrazione alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività

Segnalazione certificata di inizio Attività di Somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle associazioni e circoli privati ex artt. 2 e 3 D.P.R. 235/2001

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) (per apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta:

- dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti/organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali uniformati al TUIR di cui all' art. 2 co. 1,2,3,4 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. (fuori e dentro gli ambiti di tutela);
- in associazioni o circoli privati aderenti ad enti/organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali NON uniformati al T.U.I.R. (fuori gli ambiti di tutela) - D.P.R. n.235/01 art. 2 comma 5;
- in associazioni o circoli privati NON aderenti uniformati al T.U.I.R. (fuori gli ambiti di tutela) - D.P.R. n.235/01 art. 3;
- in associazioni o circoli privati NON aderenti NON uniformati al T.U.I.R. (fuori gli ambiti di tutela) - D.P.R. n.235/01 art. 3 comma 7;

SCIA somministrazione in occasione di sagre fiere manifestazioni o eventi locali (temporanea)

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

La durata della somministrazione temporanea non può essere superiore a quella della manifestazione.

### **Destinatari del servizio**

Persona interessata purché maggiorenne, (legale rappresentante in caso di società) in possesso dei requisiti morali (per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) o tramite intermediario.

Nel caso il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali, può nominare un preposto all'attività in possesso di detti requisiti.

### **Documentazione**

L'attività deve essere avviata mediante una Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale "IMPRESAINUNGIORNO"

#### Documenti da presentare

Apertura: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali, corredate da documentazione idonea - planimetria locali – documenti identità - valutazione impatto acustico o autocertificazione ove possibile – comunicazione orari apertura - attestazione pagamento diritti

Trasferimento/modifiche locali – SCIA – planimetria locali – valutazione impatto acustico o autocertificazione ove possibile – relazione descrittiva modifiche da attuare attestazione pagamento diritti

Subingresso: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali corredate da documentazione idonea - documenti identità – atto notarile di subingresso - attestazione pagamento diritti

comunicazione orari apertura - per la verifica del mantenimento dei requisiti di sorvegliabilità, anche in caso di subingresso è obbligatorio presentare la planimetria dei locali aggiornata

Cessazione: SCIA la SCIA è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica a mezzo del portale: "[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)"